

PROVINCIA DI SAVONA

SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO CONTROLLO TERRITORIALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DISPONE

MODALITA E DIVIETI DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI SAVONA DAL TRAMONTO DI DOMENICA 02 OTTOBRE 2011 ALLE ORE 06.30 DI DOMENICA 26 FEBBRAIO 2012

1) CALENDARIO ED ORARI DI PESCA:

la pesca nelle acque interne della provincia di Savona **È VIETATA, IN TUTTI I CORSI D'ACQUA E PER TUTTE LE SPECIE APPARTENENTI ALLA FAUNA ITTICA**, dal tramonto di **DOMENICA 02 OTTOBRE 2011** alle ore 06.30 di **DOMENICA 26 FEBBRAIO 2012**, **FATTE SALVE LE SEGUENTI ECCEZIONI**, valide in tutti i giorni della settimana **ad esclusione del Venerdì**, se non ricadente in festività infrasettimanale, per i soggetti in possesso della licenza rilasciata dalla regione di residenza, o documento ritenuto equipollente dall'Ufficio Risorse Ittiche della Provincia di Savona, secondo il calendario sotto specificato:

La pesca notturna è vietata, eccetto che per la pesca della specie **ANGUILLA** (*Anguilla anguilla*) che potrà essere esercitata esclusivamente con l'uso degli attrezzi consentiti ex Tabella A, punto A), comma 1, Allegato alla legge regionale 16/11/2004 N. 21 esclusivamente nei seguenti tratti di corsi d'acqua:

TORRENTE TEIRO: tratto compreso tra la confluenza con il torrente Malacqua ed il ponte per "Parazo", in comune di Varazze;

TORRENTE NEVA: tratto compreso tra la confluenza con il Rio Cornaldo ed il ponte sito in Regione Isola, in Comune di Zuccarello;

TORRENTE ARROSCIA: tratto compreso tra il confine con la provincia di Imperia ed il ponte autostradale, nei comuni di Ortovero e di Villanova d'Albenga;

durante la pesca notturna dell'anguilla **è vietata la cattura e la detenzione di altre specie ittiche.**

2) SPECIE CONSENTITE, LIMITI DI CATTURA GIORNALIERI, MISURE MINIME:

per ogni giornata di pesca, ciascun pescatore non può catturare e detenere, **dove espressamente consentito dal presente provvedimento**, più di numero 5 (CINQUE) esemplari appartenenti alla specie ANGUILLA (*Anguilla anguilla*), più di numero 10 (DIECI) esemplari appartenenti alla specie TROTA IRIDEA (*Oncorhynchus mykiss*) e più di numero 1 (UNO) esemplare appartenente alle specie LUCCIO (*Esox lucius*).

I pesci catturati devono essere detenuti sul luogo di pesca e devono essere esibiti a richiesta degli addetti alla vigilanza.

Il pescatore, dopo aver effettuato le catture consentite, deve interrompere l'esercizio della pesca.

Durante la pesca è vietata la cattura e la detenzione di altre specie ittiche.

E' comunque vietato catturare e detenere, dove espressamente consentito dal presente provvedimento, esemplari appartenenti alla fauna ittica la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti:

ANGUILLA	cm 50
LUCCIO	cm 50
TROTA IRIDEA	cm 20

Le lunghezze minime totali sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

I pesci la cui cattura e detenzione non è consentita e i pesci di misura inferiore a quella minima devono essere liberati e rimessi immediatamente in acqua; il pescatore dovrà evitare tutti i comportamenti che possono arrecare danno permanente o letale ai pesci che si intendano o che si debbano rilasciare, come l'inadeguata salpatura, la manipolazione (anche con mani bagnate), od il mancato taglio della lenza nel caso non possano essere liberati dall'amo senza danno o compromissione della loro vitalità.

3) ATTREZZI ED ESCHE:

Esclusivamente nei seguenti laghi ed invasi artificiali, la pesca può essere esercitata con l'uso di due canne poste a distanza non superiore a cinque metri l'una dall'altra, con o senza mulinello, con lenze armate di uno o due ami:

- 1) Diga "Antenna" nei Comuni di Urbe e di Sassello;
- 2) Bacino di "San Giuseppe", in comune di Cairo Montenotte;
- 3) Diga "Anselmina", in comune di Millesimo;
- 4) "Lago di Osiglia", in comune di Osiglia.

E' vietato l'esercizio della pesca mediante l'utilizzo, nonché la detenzione, come esca, di esemplari di fauna ittica viva.

4) SISTEMI DI PESCA - ZONE A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE “NO KILL”:

- 1) FIUME BORMIDA DI PALLARE / MALLARE / SPIGNO: NEI COMUNI DI CAIRO MONTENOTTE, DI DEGO E DI PIANA CRIXIA: “*TRATTO COMPRESO, RISPETTIVAMENTE, TRA IL PONTE FERROVIARIO SUL FIUME BORMIDA DI PALLARE, IL PONTE FERROVIARIO A SERVIZIO DELL'AREA INDUSTRIALE SUL FIUME BORMIDA DI MALLARE, ENTRAMBI IN COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE, ED IL CONFINE CON LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA*”, PER KM. 25,164;**
- 2) FIUME BORMIDA DI MILLESIMO: NEI COMUNI DI MILLESIMO E DI CENGIO: “*TRATTO COMPRESO TRA LE PARATOIE DELLA “DIGA ANSELMINA” IN COMUNE DI MILLESIMO ED IL CONFINE CON LA PROVINCIA DI CUNEO*”, PER KM. 9,714;**
- 3) FIUME CENTA: IN COMUNE DI ALBENGA: “*TRATTO COMPRESO TRA LA CONFLUENZA DEI TORRENTI NEVA ED ARROSCIA E LA FOCE*”, PER KM. 3,195;**

nelle acque dei tre fiumi sopraccitati, denominate “*Zone No Kill*”, la pesca può essere esercitata esclusivamente con l'obbligo del rilascio immediato del pescato, effettuato con i dovuti accorgimenti, atti ad evitare di arrecare danno permanente o letale alla fauna ittica, ex Tabella A, punto B), comma 1, lettera m), Allegata alla legge regionale 16/11/2004, N. 21, ivi compreso l'obbligo di utilizzare ami od ancorette prive in origine di ardiglione o con lo stesso schiacciato o limato.

5) CAMPI DI ALLENAMENTO E GARA:

CAMPO DI ALLENAMENTO E GARA FIUME BORMIDA DI MILLESIMO: NEL COMUNE DI MURIALDO “*DAL PONTE IN LOCALITA' RIO FREDDO AL PONTE SULLA S.P. N. 51 IN LOCALITÀ ISOLETTA*”, PER KM. 7,628:

Nel sopraccitato campo di allenamento e gara è consentito l'allenamento per le gare di pesca, così come segue:

- 1) TRATTO A:** dal ponte in località Rio Freddo al ponte sulla S.P. N. 51 in località Isola Grande, ai soli pescatori associati alla Associazione di pescasportivi F.I.P.S.A.S. SEZIONE PROVINCIALE DI SAVONA, esclusivamente con attrezzature per la pesca con la mosca artificiale in modalità “*No Kill*”, con l'obbligo del rilascio immediato del pescato, effettuato con i dovuti accorgimenti, atti ad evitare di arrecare danno permanente o letale alla fauna ittica, ex Tabella A, punto B), comma 1, lettera m), Allegata alla legge regionale 16/11/2004, N. 21, ivi compreso l'obbligo di utilizzare ami od ancorette prive in origine di ardiglione o con lo stesso schiacciato o limato;
- 2) TRATTO B:** dal ponte sulla S.P. N. 51 in località Isola Grande al ponte sulla strada comunale per località Pallareto, ai soli pescatori associati alle Associazioni di pescasportivi F.I.P.S.A.S. SEZIONE PROVINCIALE DI SAVONA, A.R.C.I. PESCA F.I.S.A. ed UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA, PESCA E TIRO, con l'eventuale soppressione di numero 5 (cinque) salmonidi al giorno complessivamente per pescatore;

- 3) TRATTO C: dal ponte sulla strada comunale per località Pallareto al ponte sulla S.P. N. 51 in località Isoletta, ai soli pescatori associati alla Associazione di pescasportivi A.R.C.I. PESCA F.I.S.A., con l'eventuale soppressione di numero 7 (sette) salmonidi al giorno complessivamente per pescatore;

Nel campo di allenamento e gara sopraccitato, per la sua interezza, sono consentite le gare di pesca nell'ambito di manifestazioni organizzate dalle Associazioni di pescasportivi F.I.P.S.A.S. SEZIONE PROVINCIALE DI SAVONA, A.R.C.I. PESCA F.I.S.A. ed UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA, PESCA E TIRO.

In caso di concomitanza di manifestazioni organizzate da soggetti diversi nel sopraccitato campo di allenamento e gara, le Associazioni di pescasportivi dovranno preventivamente concordare le modalità di svolgimento delle stesse.

6) RISERVE TURISTICHE:

in deroga al presente provvedimento, nei tratti di corsi d'acqua ricadenti nelle riserve turistiche autorizzate dalla Provincia di Savona, in gestione convenzionata, alle Associazioni di pescasportivi F.I.P.S.A.S. SEZIONE PROVINCIALE DI SAVONA, A.R.C.I. PESCA F.I.S.A. ed UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA, PESCA E TIRO e COMUNE DI OSIGLIA, è consentita la pesca, la cattura e la detenzione della specie Trota Iridea (*Oncorhynchus mykiss*), nonché, esclusivamente per il COMUNE DI OSIGLIA se consentito dal Regolamento di gestione della Riserva turistica, della specie Luccio (*Exos Lucius*) , con le seguenti modalità:

F.I.P.S.A.S. SEZIONE PROVINCIALE DI SAVONA:

- 1) pesca non consentita nelle riserve turistiche site nel fiume Bormida di Millesimo, nei Torrenti Nimbalto, nel Torrente Valla, nel Torrente Pollovero e nel fiume Bormida di Mallare;
- 2) giorni in cui la pesca non è consentita: martedì, giovedì e venerdì, se non ricadenti in festività infrasettimanali, nei tratti identificati come Zona A; venerdì, se non ricadente in festività infrasettimanale, nei tratti identificati come Zona B;
- 3) quota giornaliera per i salmonidi (specie TROTA IRIDEA - *Oncorhynchus mykiss*) pari a numero 10 (dieci) capi per pescatore.

UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA, PESCA E TIRO:

- 1) quota giornaliera per i salmonidi (specie TROTA IRIDEA - *Oncorhynchus mykiss*) a discrezione del gestore nella Diga Antenna;
- 2) giorni in cui la pesca non è consentita: venerdì, se non ricadente in festività infrasettimanale;

A.R.C.I. PESCA F.I.S.A.:

- 1) pesca non consentita nella riserva turistica sita nei comuni di Murialdo e Millesimo ad eccezione del tratto compreso tra il guado di località Piani in comune di Murialdo e la passerella di località Borda in comune di Millesimo;
- 2) quota giornaliera per i salmonidi (specie TROTA IRIDEA - *Oncorhynchus mykiss*) pari a numero 7 (sette) capi complessivi per pescatore.

RISERVA TURISTICA LAGO DI OSIGLIA:

1) pesca consentita fino al 30 novembre 2011;

2) il Comune di Osiglia ha comunicato per le vie brevi che la pesca al luccio è consentita con pratica <<NO KILL>>. Pertanto la pesca può essere esercitata esclusivamente con l'obbligo del rilascio immediato del pescato, effettuato con i dovuti accorgimenti, atti ad evitare di arrecare danno permanente o letale alla fauna ittica, ex Tabella A, punto B), comma 1, lettera m), Allegata alla legge regionale 16/11/2004, N. 21, ivi compreso l'obbligo di utilizzare ami od ancorette prive in origine di ardiglione o con lo stesso schiacciato o limato.

7) SANZIONI:

a termini dell'articolo 13 della legge regionale 16/11/2004, N. 21 *“Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne”*, e SS.MM.II. per l'inosservanza di quanto sopra disposto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 23 comma 1 della stessa legge regionale.

8) AVVERTENZE:

per quanto non previsto, si fa espresso riferimento al contenuto della legge regionale. 16/11/2004, N. 21 *“Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne”* e SS.MM.II., che integra ed adegua quelle del regio decreto 08/10/1931, N. 1604 *“Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca”* e SS.MM.II. e del relativo regolamento, approvato con regio decreto 22/11/1914, N. 1486 *“Approvazione di un nuovo regolamento per la pesca fluviale e lacuale”* e SS.MM.II..

MODALITA' PER IL RILASCIO E PER IL RINNOVO DELLA LICENZA DI PESCA DI TIPO "B"

Presentazione o invio per posta all'Ufficio Risorse Ittiche della Provincia di Savona:

a) DOMANDA, in carta da bollo da Euro 14,62, contenente le generalità complete:

se il richiedente è di età inferiore agli anni diciotto, in calce alla domanda dovrà essere espresso l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, con firma autenticata;

b) DUE FOTOGRAFIE formato tessera, di cui una autenticata (in caso di rinnovo, allegando la licenza scaduta, non occorre la legalizzazione); l'autentica potrà essere effettuata a cura dell'Ufficio Risorse Ittiche nei seguenti casi:

1) qualora si alleggi la Licenza scaduta;

2) qualora l'istanza sia consegnata a mano dal richiedente, munito di documento di riconoscimento in corso di validità (legge N. 127/1997);

c) RICEVUTA del versamento effettuato sul C/C/P N. 12290169, intestato a: Regione Liguria Tasse e Soprattasse Licenze Pesca Prov. SV Serv. Tesoreria di:

Euro 22,72 per i maggiori di anni 65;

Euro 45,45 per le persone di età compresa tra i sedici ed i sessantacinque anni;

la Licenza di pesca viene rilasciata gratuitamente ai minori di anni sedici ed ai portatori di grave handicap, così come definito all'articolo 3 comma 3 della legge N. 104/1992;

d) MARCA DA BOLLO da Euro 14,62 che verrà applicata sulla Licenza di pesca.